

### Somme utilizzate da FEB per rimborsare la partecipazione dei soci recedenti

FEB rimborserà la partecipazione ai soci recedenti utilizzando riserve di utili conseguiti successivamente al periodo di imposta 2007.

### Aspetti fiscali in capo ai soci recedenti

Per effetto del recesso, i soci potrebbero realizzare un differenziale positivo fiscalmente rilevante dato dalla differenza tra la somma percepita per il recesso ed il costo fiscale di acquisto. A tal proposito si segnala che non vi sono soci recedenti che posseggono partecipazioni qualificate.

Al fine di analizzare gli aspetti fiscali in capo ai soci recedenti, occorre distinguere tra:

- 1) Persone fisiche non in regime di impresa residenti e non residenti
- 2) Persone fisiche in regime di impresa residenti e non residenti
- 3) Persone giuridiche residenti e non residenti

### Caso 1: persone fisiche non in regime di impresa

Ai sensi del citato articolo 47, comma 7 “*le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso (...) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*”

In altri termini, un’eventuale differenza positiva tra la somma ricevuta ed il costo fiscale di acquisto delle azioni è considerata per il socio recedente utile da partecipazione (reddito di capitale).

#### RESIDENTI

ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’utile conseguito ex art. 27 del D.p.r. n. 600/1973.  
Eventuali perdite non saranno deducibili (salvo che sia stata esercitata l’opzione per il risparmio gestito).

#### NON RESIDENTI

ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26% (art. 27 comma 3, D.p.r. n. 600/1973), salvo l’applicazione di convenzione contro le doppie imposizioni.

### Caso 2: persone fisiche in regime di impresa

Per i soggetti IRPEF imprenditori, in relazione alla qualificazione del differenziale derivante dal recesso, vige un regime analogo a quello previsto per i soggetti IRES. Più precisamente, il valore

differenziale, se positivo, tra somme ricevute e costo fiscale rappresenta un dividendo (per effetto del rinvio operato dall'articolo 59 si applica l'articolo 47 del Tuir).

#### RESIDENTI

- l'eventuale differenziale positivo non è soggetto a ritenuta. Lo stesso concorrerà alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72%.

#### NON RESIDENTI

- ritenuta del 26% ex art 27 Dpr 600/1973

#### Caso 3: società di persone

Il differenziale, se positivo, tra somme ricevute e costo fiscale rappresenta un dividendo (per effetto del rinvio operato dall'articolo 59 si applica l'articolo 47 del Tuir).

#### RESIDENTI

- l'eventuale differenziale positivo non è soggetto a ritenuta. Lo stesso concorrerà alla formazione del reddito di impresa nella misura del 49,72%.

#### NON RESIDENTI

- ritenuta del 26%.

#### Caso 4: persone giuridiche

Poiché FEB utilizza riserve di utili per rimborsare i soci recedenti, un'eventuale differenza positiva tra la somma ricevuta ed il costo fiscale di acquisto delle azioni è considerata per il socio recedente utile da partecipazione (dividendo) da assoggettare a tassazione in forza dell'articolo 89 del Tuir.

#### RESIDENTI

- il dividendo non è assoggettato a ritenuta. Lo stesso concorre a formare la base imponibile del soggetto percipiente nella misura del 5%. Considerando un'aliquota Ires del 27,5%, si avrà una tassazione complessiva dell' 1,375%.

#### NON RESIDENTI

- Società residente in uno stato UE o SEE, ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,375% (art. 27 comma 3 *ter* D.p.r. n. 600/1973), salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

- Società residente in stati diversi, ritenuta del 26% (art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.